

TRIBUNALE DI NAPOLI**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dr. Dario Raffone - presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - giudice -
- dr. Adriano Del Bene - giudice relatore ed estensore -

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09 dicembre 2020 sulla

DENUNZIA EX ART. 2409 CC**PROMOSSA DA**

S** S.R.L.**, con sede legale a M..... alla via S..... M..... n., in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa A..... S....., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti G..... B....., L.... S....., L.... F..... e P..... G....., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in N..... alla via R..... .. C..... n.....

RICORRENTE**NEI CONFRONTI DI**

L'A*** I***** SPA**, con sede in V..... L..... alla via A..... R..... n... (c.f.),

S*** SPA**, con sede in N..... alla via B n... (c.f.),

C*** ***** ** IN LIQUIDAZIONE**, con sede in N..... alla via B..... n... (c.f.),

tutti in persona del curatore speciale avv. G.... L.... M....., presso il cui studio elettivamente domiciliano in N..... alla via M..... n., che li rappresenta e difende in proprio

RESISTENTI

S*** M***** L*******, nata a B....., residente in V..... alla via A. R..... n.... (CF.),

S*** S*******, nato a S....., residente in V..... al Corso G. M..... (CF.),

rappresentati e difesi dagli avv.ti B..... C....., A..... A..... e F..... C....., presso i quali elettivamente domiciliano in N..... alla via F. L..... n., in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione

RESISTENTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art.* 2409 c.c. depositato il 19 aprile 2019, la S**** s.r.l., in qualità di socia di L'A**** I**** s.p.a, chiedeva al Tribunale di Napoli, sezione imprese, l'adozione – nei confronti di L'**** I****, nonché della S***** S.p.A. e del C***** N***** ** in liquidazione - dei provvedimenti più opportuni ai sensi della citata disposizione normativa.

In fatto, la società ricorrente esponeva quanto segue:

- di possedere il 12,53% di A**** I****; quest'ultima detiene a sua volta la maggioranza assoluta di partecipazione della S*****s.p.a, che detiene la maggioranza assoluta del C***** N***** **;

- che S***** S***** possiede l'87,65% della holding A***** I**** s.p.a, la cui amministratrice è la sig.ra M**** L**** S*****, madre di S****; che vero *dominus* del gruppo risulta essere l'ing. S*****, per le cariche operative ricoperte nella S***** e nel c***** N***** ** in liquidazione, nonché per l'avanzata età della madre;

- che la società S***** spa ha svolto un'attività rilevante nel campo delle costruzioni di edifici residenziali, commerciali, di infrastrutture, porti, etc;

- che dal 25.01.2017 a seguito di donazione della madre del pacchetto di maggioranza della società controllante A**** I**** SpA S***** S***** ha assunto il controllo dell'intero gruppo societario;

- che, a partire dal 2007, i bilanci della S***** dimostravano una progressiva riduzione del fatturato, sebbene a chiusura dell'esercizio al 31.12.2015 il relativo portafoglio lavori ammontasse a circa 93 milioni di cui 68 da eseguire; inoltre, nel 2017 la società si presentava con una perdita di euro 117.046 ed una riduzione a meno di un terzo dell'attivo patrimoniale;

- che la società S***** spa è titolare di un ingente patrimonio immobiliare, essendo, tra l'altro, proprietaria di 37 uffici nel grattacielo in cui ha sede la Regione C*****, la quale ha rinnovato il contratto di locazione in essere sino al 2021;

- che l'indebitamento societario negli ultimi anni si è attestato su valori importanti e la gestione tipica produce allo stato perdite;

- che nel gruppo societario figura la controllata C***** N***** **, che al 31.12.2017 presentava debiti verso la S***** per oltre 9.020,792 e crediti per complessivi euro 29.316.864, di cui euro 19.848,147 verso il Comune di N*****;

- che attualmente il C***** N**** ** si occupa della gestione dei contenziosi instaurati con il Comune di N*****, non svolgendo più alcun lavoro o commessa.

A fronte di tale situazione non proprio florida del gruppo S*****, parte ricorrente denunciava una progressiva attività dissipatoria dei beni della società che vengono fatti confluire nel patrimonio personale di S***** S*****. In particolare, ciò si sarebbe verificato attraverso un'operazione piuttosto oscura secondo parte ricorrente, con la quale una partecipata del gruppo, la S** srl, è stata trasferita ad altra società, L***** srl, riconducibile ad una fiduciaria del M**** dei P**** ** S***** (che per parte ricorrente è in mano alla famiglia S*****). L'istante rappresentava che, in seguito all'acquisizione da parte della L****, S** riceveva dal C***** N***** ** un pagamento di euro 3.200.000,00, cifra non menzionata nei bilanci 2015/2016 di S**, né tanto meno nel bilancio infrannuale al 30.03.2018. Si sottolineava che



tale cifra fosse stata creata appositamente - essendo la S** s.r.l. inattiva da tempo, con un unico dipendente e con fatturato quasi inesistente, oltre che con un pesante indebitamento tributario e previdenziale -, al solo fine di sottrarre il corrispondente importo ai soci della S***** S.p.A., da cui la S** era partecipata, onde farlo confluire - attraverso la cessione della società in favore della L**** s.r.l. - nel patrimonio personale dell'ing. S***** S*****.

In merito alla posizione del C***** N***** **, la ricorrente asseriva che il pagamento degli oltre 3 milioni eseguito dal C***** in favore di S**, avrebbe avuto luogo successivamente all'incasso da parte del C***** di circa 10 milioni di euro, derivante da una transazione nell'ambito di un contenzioso con il Comune di N****, documentata nella delibera della Giunta comunale n.** del 23.02.2018. Conseguentemente a tale incasso, si evidenziava che il C***** avrebbe eseguito pagamenti in favore di fornitori per 5 milioni di euro, i quali apparivano del tutto ingiustificati ed incongrui.

La ricorrente asseriva poi l'assenza di qualsiasi attività svolta dalla S** in favore del C*****, tale da giustificare il pagamento della predetta somma e comunque gli esborsi ricevuti dall'ente comunale partenopeo sarebbero stati utilizzati dal c***** attraverso operazioni che meritavano il vaglio del Tribunale; tra queste si evidenziava in particolare un pagamento eseguito in favore dell'ing. S***** S*****, per la cifra di euro 1.200.000.

Inoltre, si sottolineava che il c***** cessava i lavori di costruzione dal 2009; sino al 2015 nei suoi bilanci venivano riportati debiti verso fornitori somme sostanzialmente rimaste invariate (3.299,000 euro), sino a quando, nel 2015 detto saldo si eleva ad euro 15.052.000, senza che venga fornito alcun dettaglio in merito a tale ingente somma.

Infine, si evidenziava che dalla lettura dei bilanci della S***** s.p.a. e del C***** N***** **, entrambi firmati dall'ing. S*****, risultavano alcuni importi non riconciliati.

La ricorrente riferiva inoltre che a seguito della morte del capostipite della famiglia S***** si erano instaurate diverse controversie oltre alla causa successoria tra S***** S***** e le sorelle, nelle quali l'intento di S***** S***** è stato quello sempre di indebolire economicamente le società in mano alle sorelle, tra cui la medesima S**** s.r.l.

Per tali ragioni, parte ricorrente concludeva affinché: *“l'Ill.mo Tribunale adito voglia adottare, in camera di consiglio, con decreto, i provvedimenti più opportuni di cui all'art. 2409 c.c, previa fissazione della data per l'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del ricorso e del decreto anche ai Consiglieri di amministrazione e ai Sindaci di A***** I**** s.p.a, di S***** SpA e del C***** N***** ** in liquidazione, i cui nominativi risultano dalle visure camerali sopra menzionate e per comodità vengono riportati nell'elenco allegato (all.31). Con vittoria di spese e onorari”*.

Si costituivano in giudizio la signora M**** L*** S***** e l'ing. S***** S****, depositando comparsa di costituzione, nella quale, in punto di diritto eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso ricorso, stante la mancata allegazione al fascicolo dei documenti, che parte ricorrente dichiara di aver prodotto, da cui poter desumere la sussistenza delle irregolarità citate.

Si evidenziava, in secondo luogo, la sussistenza di un assorbente profilo di inammissibilità, dal momento che le doglianze di S***** s.r.l., circa le asserite irregolarità gestorie,



concernevano, non già “L’A***** I***** S.p.A.”, della quale è socia, bensì S***** S.p.A. ed il C***** N***** ** direttamente/indirettamente controllati da A*****, e chiedeva l’adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma, anche nei confronti di queste ultime.

Parte resistente denunciava inoltre l’assenza dei requisiti del fondato sospetto delle gravi irregolarità, nonché dell’attualità e potenziale dannosità, richiesti dall’art. 2409 c.c. ai fini della sua applicabilità, posto che le stesse, risultano superate alla luce degli ultimi bilanci approvati, nei quali le voci reciprocamente interferenti trovano perfetta corrispondenza, nonché di quello approvato dalla stessa A***** I***** (ed avverso cui la ricorrente non ha formulato alcuna impugnativa).

In via gradata, i resistenti chiedevano disporsi la sospensione del presente procedimento ai sensi dell’art. 2409, comma 3, c.c. in quanto con delibera del 27 giugno 2019 l’assemblea de L’A***** I***** s.p.a – in occasione del termine del mandato triennale dell’amministratore unico M*** L***S***** - nominava, quale nuovo amministratore il dott. F***** O*****. Inoltre a seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti del Collegio Sindacale, la società provvedeva, giusta delibera dell’11.09.2019, alla sostituzione dello stesso.

Si rappresentava inoltre che il nuovo amministratore unico de L’A***** I***** immediatamente si attivava per verificare la sussistenza delle irregolarità, contestate dalla società S*****, come da verbali in data 15.7/31.7.2019; alla luce delle conclusioni di detti verbali si chiedeva pertanto di respingere il ricorso in questione; in subordine, i comparenti chiedevano disporsi la sospensione del presente procedimento.

Nel merito, parte resistente contestava l’avversa affermazione inerente al ruolo di *dominus* della società L’A***** I***** s.p.a dell’ing. S*****, sottolineando che, solo nel 2017, in seguito alla donazione ricevuta dalla madre dell’87% del relativo capitale sociale, l’ing. S***** diveniva socio di A*****, precisando che la società in un primo momento era amministrata da un C.D.A composto dalla sorella e dalla madre, sig.ra S***** e successivamente da un amministratore unico, ossia la sig.ra S*****.

Quanto alla rappresentazione dell’attivo patrimoniale, si sottolineava che, nel bilancio delle imprese di costruzioni, qual è la S***** Spa, vige il principio contabile - per i lavori in corso - OIC 23; pertanto ne consegue che, rileggendo l’andamento dell’attivo al netto dell’impatto delle rimanenze, si noti come l’attivo sia rimasto stabile nel corso del tempo.

Quanto all’affermazione circa la proprietà della società S***** dei 37 uffici nel grattacielo in cui ha sede la Regione C*****, si precisava che da visura catastale, la società S***** risulta proprietaria di 37 sub (non già 37 uffici); il canone di locazione veniva ridotto dapprima in misura del 15% e subiva poi, una successiva riduzione; gli importi da destinare alle manutenzioni, unitamente a quelli da stanziare per il pagamento delle rate di mutuo e gli oneri fiscali sullo stesso immobile, rendono il canone capiente per la copertura di tali impegni.

I resistenti confutavano poi l’avversa allusione attinente al patrimonio immobiliare della S*****, circa una discrasia tra i menzionati 2,1 e 12,5 € mln., essendo i citati € 2.112.424 registrati nella voce “immobilizzazioni materiali” del bilancio S***** 2017 e facendo riferimento soltanto alla piena proprietà degli uffici in N*** e V***** ***** (**); mentre gli ulteriori beni di proprietà costituenti il patrimonio immobiliare della S*****,



destinati invece alla vendita, allocati tra le rimanenze, nella voce “prodotti finiti e merci” per l’ammontare di 12,7 €mln al 31.12.2017.

Quanto alla posizione tributaria e previdenziale, i resistenti ascrivevano il significativo indebitamento di cui la ricorrente riferiva, ai ritardi nei pagamenti da parte delle PP.AA ed al mancato adempimento, della stessa ricorrente S****, degli impegni assunti mediante un atto di transazione sottoscritto nel giugno 2014 con la S*****, mentre l’incremento della posizione debitoria della società è ascrivibile ai debiti che comprendono anche il valore dei lavori eseguiti e non collaudati come risultanti dagli stati di avanzamento, da compensare con le rimanenze lorde per lavori in corso, che sono collocate nell’attivo patrimoniale.

Si contestava poi, l’affermazione di controparte secondo cui “negli ultimi 3 esercizi la Società ha conseguito, in media, ... affitti attivi per circa Euro 1.800.000 all’anno”, asserendo che in realtà l’importo corretto fosse di 1,2 milioni.

Con riguardo poi, ai debiti/crediti del C***** N***** ** verso la S***** S.p.A., i resistenti precisavano che dai bilanci si evince che quest’ultima continua ad essere debitrice nei confronti del C***** per un importo di euro 258.454 pari alla differenza tra: € 7.469.740 (credito C***** N***** **) – € 7.211.286 (credito S***** S.p.A.) = € 258.454, in luogo dell’importo pari ad euro 1.500.000 asserito da controparte.

Con riferimento ai compensi erogati dalla S***** S.p.a, in favore dell’ing. S*****, si precisava che questi presta la sua attività professionale, presso la S*****, a partire dal 1996 e dal 2004 esercita un incarico professionale, formalizzato dall’allora vigente Consiglio di Amministrazione di cui lo stesso non faceva parte; e che, a partire dal 2016, acquisiva anche la carica di Direttore Tecnico formalizzata con convenzione di incarico per 140 milioni di euro annui, a dire dei componenti, secondo valori di mercato.

Per quanto concerne poi, le ulteriori affermazioni in ordine all’incremento del patrimonio immobiliare dell’ing. S***** S*****, *ex adverso* dedotto, si contestava tale affermazione, precisando che detto incremento fosse frutto esclusivamente degli investimenti, effettuati dall’interessato, dei compensi incassati, ai quali devono aggiungersi mutui ipotecari e le dismissioni cui è dovuto ricorrere per perfezionare i propri acquisti.

Si precisava inoltre che, contrariamente a quanto asserito da controparte, nel decennio 2008/2017, la S***** S.p.A. partecipava ad oltre 500 gare di aggiudicazione per 2,2€ mld.

In ordine all’irregolarità contestata concernente la vicenda inerente il trasferimento di S** a L**** ed all’asserito pagamento in favore di S**, da parte del C***** N*****, parte resistente precisava che la S** s.r.l. veniva costituita l’8.3.1995 dalle società ***** S.p.A., con una partecipazione dell’85%, e S*** s.r.l. in liquidazione (a sua volta partecipata da L’A***** I***** S.p.A. e dalla S***** S.p.A.), con una quota del 15%. Conseguentemente al fallimento dei consorziati del C***** N***** **, S** subentrava nei lavori ad essi affidati in concessione, eseguendo 5 € mln di opere già in prerogativa delle consorziate estromesse.

Terminati i lavori, nel 2006, veniva trasformata in società di servizi per la gestione dei collaudi del C***** N***** **, fino al 2008 per poi occuparsi del service amministrativo



fino al 21.12.2015, nonché per l'espletamento di attività di service per le società A*** e P***** F*****.

Per quanto concerne invece, l'ammontare delle somme effettivamente erogate dal C***** N***** ** in favore della S**, i comparenti specificavano che tali esborsi ammontavano a complessivi euro 1.135.114 e tale pagamento veniva effettuato dal C***** N***** ** a partire dal 19 aprile 2018, antecedentemente all'acquisto delle quote della S** da parte della L***** avvenuto in data 21.6.2018; pertanto, si precisava che i versamenti eseguiti dal C***** si riferivano a propri debiti nei confronti della S**, relativi alle prestazioni eseguite da tale società in esecuzione del contratto di appalto di prestazioni di servizi.

Di seguito, parte resistente riferiva che, successivamente a tale incasso, S** effettuava i pagamenti fra cui, in particolare, la restituzione alla S***** S.p.A. della somma di € 608.033, effettuata da quest'ultima, quale controllante, a titolo di finanziamento soci.

Con particolare attenzione all'attività svolta dall'ing. S***** S*****, si evidenziava che quest'ultimo, oltre alla carica di liquidatore del C***** N***** **, riceveva dal precedente organo amministrativo del consorzio vari incarichi di consulenza per i contenziosi attivati o da attivare nei confronti del concedente, in relazione ai quali, man mano che il consorzio otteneva il pagamento delle somme riconosciutegli all'esito dei contenziosi, trasferiva all'ing. S***** il corrispettivo di sua competenza.

Da ciò discende il pagamento di compensi per tali attività di complessivi €481.841,02, cui va aggiunto il rimborso di €5.000, relativo ad un anticipo di cassa fatto dallo stesso, nel 2017, in un momento di illiquidità del C*****. Resta un saldo, di spettanza dell'ing. S***** S*****, di complessivi € 829.610,49, che gli verranno liquidati nel momento in cui il c***** avrà incassato dal concedente, per effetto dei vari giudizi attivati, i propri crediti.

In merito alle asserite irregolarità, riconducibili ad una mancata riconciliazione di talune voci dei bilanci del C***** N***** ** con quelli della consorziata S***** s.p.a, si evidenziava, *in primis* l'inammissibilità della doglianza, in quanto anche laddove dette irregolarità sussistessero, esse difettano dei requisiti della gravità, dell'attualità e della potenziale dannosità. In ogni caso, si eccepiva l'infondatezza di tali addebiti, non sussistendo alcuna delle anomalie contabili contestate.

Pertanto, i comparenti concludevano per l'inammissibilità del ricorso; in subordine per la sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409, comma 3, c.c.; all'esito per l'improcedibilità del ricorso; in ogni caso per l'infondatezza dello stesso e per la condanna della ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite.

Si costituivano in giudizio le società "L'A***** I***** s.p.a", "S***** s.p.a", nonché il "C***** N***** **" in liquidazione, in persona del curatore speciale, che depositava comparsa di costituzione e risposta, nella quale, specificava che il nuovo amministratore unico della controllante A***** aveva provveduto ad esaminare le contestazioni della ricorrente, ritenendole infondate.

In punto di diritto, la curatela speciale eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'ing. S***** S*****, in qualità di consigliere di amministrazione della S***** e liquidatore del C***** N***** **, qualificandone l'interesse quale mediato e di mero fatto; per contro,



si riteneva sussistente la legittimazione della sig.ra S***** ed una legittimazione passiva aggiuntiva del nuovo amministratore unico.

La curatela, inoltre, riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dai resistenti, anche in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento, concludendo per la prosecuzione dello stesso.

Nel merito, il curatore speciale evidenziava la necessità di chiarimento di taluni aspetti, con particolare riferimento ai giustificativi relativi ai pagamenti effettuati (o da effettuare), per importi oggettivamente rilevanti, dal C***** N***** ** in liquidazione in favore di S**, dell'ing. S***** S***** e dei consulenti del C*****.

Ciò premesso, la curatela concludeva affinché l'udienza del 18 settembre 2019 venisse rinviata per consentire al collegio sindacale di A***** I***** S.p.A., appena insediatosi, di valutare le conclusioni cui è pervenuto il dott. F***** O***** con i verbali di riunione rispettivamente del 15 e del 31 luglio 2019.

All'udienza del 11.12.2019, il Collegio disponeva l'acquisizione di dettagliata relazione da parte del nuovo amministratore e del nuovo organo sindacale sulle irregolarità denunciate nel ricorso, rinviandone l'audizione al 04.03.2020.

Alla successiva udienza del 16.09.2020, a seguito dei rinvii disposti in ragione dell'emergenza sanitaria, il Collegio non consentiva il deposito di relazione a firma del nuovo amministratore non costituito in giudizio ed invitava lo stesso ed il collegio sindacale a depositare ulteriore relazione "per chiarire: a) la circostanza relativa all'incasso delle somme da parte della società S** e la permanenza o meno di ulteriori ragioni di credito della S** nei confronti del Comune di N*****, eventualmente anche del C***** N***** **; b) l'Amministratore e l'organo di controllo vorranno anche chiarire la vicenda relativa ai conferimenti di consulenze o di ctp all'ing. S***** S***** attraverso il C***** N***** **".

Infine, all'udienza del 09.12.2020, il Collegio, all'esito della discussione orale, si riservava la decisione.

Occorre preliminarmente ricordare che quello regolato dall'art. 2409 c.c. si configura come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto cioè non a definire un contrasto tra pretesi diritti soggettivi, quanto piuttosto a tutelare l'interesse generale della società mediante disposizioni ritenute opportune al fine del suo riassetto amministrativo e contabile, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, aventi la forma del decreto, sono inidonei a conseguire l'autorità del giudicato, essendo revocabili e modificabili in ogni tempo (art. 742 c.p.c.) ed hanno un contenuto amministrativo correlato all'interesse societario e quindi al normale e corretto funzionamento della società.

Come autorevolmente statuito dalla giurisprudenza di legittimità "la denuncia di cui all'art. 2409 c.c. è ammessa a tutela dell'interesse della società e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati, definito di volontaria giurisdizione, il quale comporta un'attività oggettivamente amministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti, i quali se pure incidenti su diritti di terzi come gli amministratori, cui, dunque, è consentita la partecipazione al procedimento a tutela del loro interesse legittimo, non decidono in ordine ad alcun rapporto di diritto sostanziale tra i soci denunzianti ed i terzi, con la conseguenza che tali provvedimenti non sono ricorribili per cassazione, tranne per la parte



in cui rechino condanna alle spese, ancorchè comportino la nomina di un ispettore o decidano questioni inerenti alla regolarità del procedimento” (cfr. Cass. 29.12.2011).

In particolare, dopo la riforma del diritto societario, l’istituto è stato invero modificato anzitutto sotto il profilo dell’ambito oggettivo d’applicazione.

La novella ha stabilito, infatti, che le irregolarità denunciate debbano essere tali da poter arrecare un danno alla società o ad una o più società controllate, introducendo quindi come nuovo requisito la potenzialità di danno delle condotte denunciate.

L’opzione ha in verità posto fine al dibattito insorto sotto il vigore della disciplina previgente, secondo cui la nozione di danno potenziale era già implicita nel vecchio testo, tuttavia con contrasto tra coloro che vedevano nella società il soggetto (potenzialmente) danneggiato e quelli che invece riferivano come rilevanti ipotetici pregiudizi ai soci o ai creditori.

L’introduzione del requisito in esame ha trasformato il procedimento da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere dei comportamenti di *mala gestio* dannosi o che almeno potrebbero essere tali se non interrotti.

In altre parole, così facendo il legislatore ha inteso spostare l’interesse protetto da quello generale (del corretto funzionamento della società) a quello, proprio dell’ente e dei suoi soci, a non vedere compiuti dall’organo gestorio comportamenti che possano esporre ad un pregiudizio la società partecipata.

Ciò sta a significare, per esempio, che la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili ovvero l’omessa adozione degli adempimenti e comportamenti richiesti dallo stato in cui versa la società (si pensi alla mancata adozione del piano di liquidazione o del bilancio di liquidazione) non per forza dovrebbero rilevare ai fini dell’adozione dei provvedimenti indicati dall’art. 2409, poiché a detti comportamenti potrebbe non seguire un danno alla società (se non, a volte, un effetto favorevole di breve periodo per la stessa).

Anche a voler ritenere la nozione di danno rilevante estesa sino a ricomprendere quelli non patrimoniali (come ad esempio, quelli all’immagine ed alla reputazione dell’ente).

La seconda novità rilevante nella formulazione dell’art. 2409 è il notevole ridimensionamento del ruolo del Pubblico Ministero.

A questi non è più riconosciuta la legittimazione ad agire, a meno che la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tale scelta è espressione (a sua volta) della volontà di finalizzare il procedimento alla tutela di interessi privatistici, diversamente da quanto avveniva nella versione previgente.

Invero anche la relazione al codice civile del 1942 evidenziava appunto che lo scopo della previsione relativa alla legittimazione del Pubblico Ministero era di poter tutelare (anche) l’interesse generale di fronte a comportamenti scorretti degli amministratori e dei sindaci.

In conclusione: se vi è fondato sospetto che gli amministratori (liquidatori e/o sindaci), in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale (o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale) possono denunciare i fatti al tribunale.



I provvedimenti previsti dall'art. 2409 possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero.

In ogni caso, proprio ad evidenziare che l'obiettivo ultimo del rimedio in esame è quello della regolarizzazione delle vicende di gestione della società, quindi della rimozione di situazioni potenzialmente dannose per l'ente, la norma appena citata al comma 3 prevede che con il provvedimento di sospensione il tribunale definisca anche il termine e la data in cui gli organi subentrati sono chiamati a riferire sul raggiungimento degli obiettivi della denuncia.

In buona sostanza, il controllo operato dall'autorità giudiziaria è un controllo di legalità, senza alcun scopo sanzionatorio e di certo non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza delle decisioni assunte dall'organo amministrativo. Nell'ipotesi in cui tale riscontro sia negativo, il tribunale ben potrebbe quindi provvedere all'adozione di uno dei provvedimenti che la disciplina in esame consente.

I comportamenti integranti gravi irregolarità, ma non necessariamente un inadempimento colpevole, possono consistere in fatti commissivi oppure omissivi in violazione di legge e di statuto, purchè attuali, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti giudiziari in ipotesi in cui le denunciate irregolarità abbiano già esaurito i loro effetti (cfr. App. Brescia 22.02.1991, in *Soc*, 1991, 794; Trib. Padova 07.12.2000, in *Soc*, 2001, 760).

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di specificare che la nuova formulazione della norma nella parte in cui fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – laddove la precedente formulazione richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – sanziona non qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, bensì soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei (cfr. Trib. Roma del 15.12.2017).

Le gravi irregolarità, come ribadito da giurisprudenza assolutamente prevalente, devono – oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori – essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.

Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale (cfr. App. Salerno 19.07.2005, Foro It., Rep. 2007, voce società, n.707; App. Venezia 23.07.2014; App. Milano 29.06.2012).

Quanto al requisito dell'attualità, non rilevano al fine del procedimento *de quo* vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria quando già sia stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2409, II comma, c.c.

Come già precisato, le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno per il patrimonio sociale. Si ritiene sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purchè patrimonialmente rilevante, alla compagine societaria; viceversa, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell'art. 2409 c.c., al pari di denunce pretestuose o dettate da meri motivi di disturbo da parte della minoranza (cfr. Trib. Roma del 15.12.2017).



Il controllo giudiziario quindi mira a conseguire la rimozione delle irregolarità, ripristinando la legalità violata dell'agire amministrativo e il risanamento dell'ente sociale, culminando - solo nei casi più gravi - nella revoca degli amministratori e dei sindaci e nella nomina di un amministratore giudiziario.

Ma anche in quest'ultimo caso, l'incisione sulla situazione soggettiva degli amministratori e dei sindaci (revocati dalla carica non per decisione assembleare ma sulla base del provvedimento autoritativo del tribunale) non involge l'intera situazione facente capo ai succitati organi societari.

Come è stato puntualmente notato, la posizione soggettiva dei soggetti incaricati dell'amministrazione e del controllo dell'ente non viene, per vero, del tutto caducata e posta nel nulla dal provvedimento di rimozione, atteso che quest'ultimo comporta solo la cessazione delle funzioni svolte, ma lascia sopravvivere altre utilità ricomprese nel diritto soggettivo inciso, tra le quali la possibilità di adire la sede contenziosa ordinaria per la tutela risarcitoria del medesimo diritto leso (artt. 2383, commi 3 e 2043 c.c.).

Fatto il necessario inquadramento sistematico del rimedio ex art. 2409 c.c., alla luce della complessiva istruttoria il Collegio ritiene infondata la denuncia della ricorrente.

Prima però di trattare il merito del ricorso, occorre soffermarsi sulle questioni processuali poste dalle parti.

In primo luogo, il Collegio intende pronunciarsi sul difetto di legittimazione dei resistenti S*****e S***** come sollevato da parte ricorrente.

Come documentalmente provato in data 27.06.2019 e quindi dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, l'assemblea sociale de L'A***** I**** s.p.a. prendeva atto della scadenza del mandato dell'amministratore unico sig.ra M**** L*** S*****, che palesava al contempo l'indisponibilità a proseguire nell'incarico amministrativo e nominava quale nuovo amministratore unico, il dott. F***** O*****.

Si pone pertanto il tema della legittimazione passiva dell'amministratore sostituito nonché dell'eventuale possibilità di intervento dello stesso nonché di socio della società interessata dalla procedura ex art. 2409 c.c. che si costituisce per chiedere il rigetto della domanda.

Invero, il Collegio intende dare continuità all'orientamento consolidato dell'intestata sezione specializzata e che è stato avallato anche dalla più recente giurisprudenza di merito, secondo cui l'amministratore sostituito, non essendo più parte del giudizio, non ha nemmeno un interesse qualificato a difendersi, residuando unicamente un mero interesse di fatto, che non lo legittima nemmeno all'intervento.

E ciò per l'evidente considerazione che il procedimento di controllo giudiziario non è diretto ad incidere su posizioni sostanziali dello stesso, ma come più volte ribadito risponde all'esigenza di ripristinare la legalità violata dell'agire amministrativo. E ogni volta che venga sostituito, l'amministratore non è più portatore di un interesse diretto al procedimento ed anche l'interesse a difendersi non trova alcun riconoscimento nel procedimento di volontaria giurisdizione, dal momento che solo laddove venga intentata un'azione di responsabilità e quindi solo nella sede contenziosa torna a riespandersi la legittimazione piena a difendersi.

Così gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo sostituiti dall'assemblea nella pendenza del procedimento perdono la legittimazione passiva, pur dovendosi ritenere, in tal caso, correttamente incardinato il procedimento con la originaria notifica del ricorso introduttivo agli stessi, in quanto all'epoca ancora investiti di funzioni gestorie (Trib. Roma 15 dicembre 2017).



Ciò chiarito, l'ammissibilità dell'intervento nel procedimento è invece piuttosto controversa. Una parte della giurisprudenza ritiene che la partecipazione al procedimento di ogni socio sia consentita nelle forme dell'intervento adesivo dipendente, dovendo riconoscersi in capo a ciascun componente della compagine sociale un interesse a sostenere le ragioni di chi sia legittimato ad invocare il controllo giudiziario (App. Milano 20 giugno 1989; Trib. Trieste 23 dicembre 1992).

Secondo un orientamento più recente tale intervento è ammissibile a prescindere dalla circostanza che i soci sostengano le ragioni di parte ricorrente o si oppongano all'accoglimento del ricorso (App. Brescia 8 febbraio 2001, in Foro it., 2001, 3383).

Se avvenuto nel procedimento promosso dai sindaci, l'intervento è qualificabile come intervento autonomo, quante volte esso si fondi su circostanze aggiuntive, differenti da quelle dedotte dai sindaci, comportanti ulteriori profili di gravi irregolarità di amministrazione (App. Milano 29 giugno 2012, cit.).

Con specifico riferimento alla posizione del socio titolare di una partecipazione qualificata ex art. 2409 c.c., inoltre, è stato affermato che, per quanto "la natura del procedimento induce ad escludere in tesi l'ammissibilità dell'intervento (negata dalla migliore dottrina dei procedimenti in camera di consiglio) è però indubbio che il fondamentale principio di economia processuale induce a ritenerlo consentito, almeno ove l'intervento sia spiegato (come nella fattispecie in esame) dal socio che sarebbe legittimato *ex se* ad invocare i provvedimenti dell'art. 2409 c.c. Ciò appunto al fine di evitare il dispendio conseguente all'espletamento di un'inutile attività processuale, dando corso ad un secondo procedimento che dovrebbe poi essere riunito al primo, già introdotto" (Trib. Napoli 25 febbraio 1991).

Con riferimento alla posizione del socio titolare di una partecipazione non rilevante ex art. 2409 c.c., è stato statuito che una volta ammessa la possibilità di intervenire in giudizio deve anche ammettersi che egli possa evidenziare la sussistenza di altre e diverse gravi irregolarità rispetto a quelle inizialmente denunciate dal ricorrente e ciò perché il procedimento di denuncia non è sottoposto a preclusioni assertive o probatorie né ad una rigorosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Trib. Roma 6 dicembre 2016, in www.ilcaso.it). Secondo un'opposta tesi, invece, l'intervento dei soci nel procedimento ex art. 2409 c.c. è inammissibile poiché il procedimento è di volontaria giurisdizione (Trib. Napoli 23 marzo 1992).

Con riferimento, poi, ai soci titolari di una partecipazione non qualificata ex art. 2409 c.c. l'ammissibilità dell'intervento è stata negata anche sul rilievo che, essendo stato fissato dalla legge un limite per ammettere il socio alla tutela giudiziale dell'interesse sociale, non vi sarebbe alcuna possibilità per quel socio di partecipare al procedimento (App. Milano 1° giugno 1994).

In base ad un ulteriore e diverso orientamento le parti del procedimento di controllo giudiziario sono tipizzate dalla legge: legittimati attivamente sono i soci titolari di almeno un decimo del capitale sociale, legittimati passivamente sono gli amministratori in carica e, ove presenti, i sindaci, mentre la società non è parte del procedimento, ma ne costituisce solo l'oggetto; pertanto nel procedimento in parola è ammesso solo l'intervento adesivo autonomo di altri soci legittimati alla denuncia che, a loro volta, denuncino gravi irregolarità; non sono ammessi invece l'intervento adesivo dipendente proposto meramente ad adiuvandum, né quello dei sindaci e/o degli amministratori cessati dalla carica (Trib. Roma 13 luglio 2000, in Giur. it., 2000, 11).

A fronte di tale quadro piuttosto variegato, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza che ammette con un'interpretazione più aperta la possibilità



dell'intervento a qualsiasi altro socio della società, a prescindere dalla circostanza che lo stesso voglia aderire al ricorso introduttivo o ne voglia richiedere il rigetto.

Invero, se l'interesse perseguito nel procedimento è quello della società, questo non è di certo compromesso dall'ingresso nel procedimento di altri soci, anche qualora costoro intendano piuttosto che aderire alla denuncia, rappresentarne l'infondatezza.

E ciò sul presupposto che se la denuncia tende alla rimozione delle irregolarità e al risanamento dell'ente societario, in considerazione di interessi che trascendono quelli particolari dei soci e che risiedono nel fine (di natura più generale) ad una ordinata e regolare amministrazione delle società, comunque tale esito deve riguardare anche i soci che, in un'ottica di protezione della società, ritengono che non vi siano gli estremi del controllo giudiziario e che sono certamente portatori di un interesse qualificato a contraddire alla domanda, non foss'altro perchè non estranei alla compagine societaria.

Pertanto, nel caso di specie la sig.ra S***** M**** L**** non è più legittimata passiva dopo la sostituzione dall'incarico amministrativo e quindi la sua costituzione in giudizio è affetta da nullità e la memoria difensiva redatta per suo conto non potrà essere presa in considerazione; al contrario deve riconoscersi piena legittimità all'intervento di S***** S*****, che in qualità di socio di maggioranza de L'A***** I***** s.p.a. si è legittimamente costituito, peraltro con i medesimi difensori e la medesima memoria di costituzione della madre. Tuttavia la sua costituzione dovrà essere riqualficata nei termini di un intervento del socio che chiede il rigetto del ricorso.

In via preliminare, la difesa di S***** S***** ha eccepito l'inammissibilità del ricorso atteso che la denuncia in oggetto riguarderebbe irregolarità non dell'organo amministrativo della controllante bensì irregolarità degli amministratori delle controllate (di cui la ricorrente non è socia).

Tale eccezione è priva di pregio.

Invero, non vi è dubbio che con la procedura in oggetto i ricorrenti chiedono di "porre sotto la lente" del Tribunale le vicende relative al gruppo S*****, con particolare riferimento alla holding di famiglia A***** I***** s.p.a. ed alle sue controllate direttamente (S***** spa) ed indirettamente per il tramite di quest'ultima (C***** N***** ** in liquidazione).

Or dunque, nella prospettazione di parte che fonda la legittimazione del ricorso, le irregolarità delle controllate non possono non avere riflessi sulla capogruppo e non solo in relazione alla veridicità e chiarezza dei bilanci della controllante, ma anche in relazione al mancato governo da parte dell'organo gestorio della controllante delle operazioni delle controllate che possono determinare conseguenze pregiudizievoli all'intero gruppo.

Infatti, in alcune pronunce di merito si è sostenuto che anche i fatti riguardanti le controllate possono rilevare, quali irregolarità nella gestione della capogruppo, tutte le volte che le prime palesino una condotta inadempiente dell'organo amministrativo della capogruppo in quanto legittimato, come rappresentante, ad esprimerne la volontà nelle assemblee della controllata, in particolare se venga da singole decisioni depauperato il patrimonio della controllante (Trib. Roma 17 luglio 1998, in Giur. It, 1999, 1458) o allorchè si è considerato violato l'obbligo di non concorrenza da parte dell'amministratore di una società holding per il fatto di ricoprire analoga carica in società concorrente con una società operativa controllata (Trib. Mantova 26 novembre 1992).

Venendo al merito della denuncia, il collegio rileva che l'iter procedimentale ha consentito di "sfrondare" le diverse doglianze contenute nel ricorso, verificando l'infondatezza della gran parte delle presunte gravi irregolarità poste a fondamento del presente procedimento di volontaria giurisdizione, sia perché alcune di esse si atteggiano a mere anomalie (come quelle



relative alle riconciliazioni contabili tra controllante e controllate) che non configurano alcun danno nemmeno potenziale al patrimonio della controllante né tantomeno al gruppo considerato nel suo complesso, oltreché alcune di esse non presentano nemmeno il carattere dell'attualità (anomalie nei rapporti verso fornitori terzi nel bilancio 2015 del C***** N***** **).

Invero, la denuncia sembra essere costruita in maniera anche piuttosto generica ed in modo disarticolato, senza la focalizzazione precisa degli aspetti dannosi dei fatti denunciati con l'intento invero di sollecitare il Tribunale a "mettere il naso" su situazioni di cui non si denuncia espressamente l'irregolarità ma di cui si prospetta l'opacità e non trasparenza delle stesse.

Si fa riferimento in particolare ai flussi finanziari a seguito dell'incasso di rilevanti somme da parte del C***** N***** ** in ragione di alcune sentenze emesse dal Comune di N***** all'esito della conclusione di alcuni risalenti contenziosi che lo hanno visto coinvolto.

A tal proposito la relazione redatta dal nuovo amministratore e dal nuovo organo collegiale de L'A***** I***** s.p.a. e depositata in data 05.02.2020 ricostruisce nel dettaglio le operazioni intervenute infragruppo senza rilevarne alcuna anomalia, anche perché lo si ribadisce la stessa società ricorrente sul punto non è stata in grado di evidenziarne profili eventualmente dannosi (cfr. relazione a firma del dott. O***** e del collegio sindacale depositata in data 05.02.2020 pagg.6-8).

Con particolare riferimento poi ai rapporti tra la consorziata S***** s.p.a. ed il C***** N***** **, l'amministratore O***** ed il collegio sindacale hanno concluso che: in merito alle partite tra la S***** s.p.a. ed il C***** N***** **, dalla disamina del bilancio 2018 di quest'ultimo, si rilevava l'importo a debito verso le controllanti di euro 7.561,462 euro; in particolare, si sottolineava che la partita pari ad euro 4,8 milioni (fatture da ricevere per giudizi attivi) faceva riferimento ai giudizi in corso verso il Comune di N***** , pertanto trattasi di potenziale obbligo restitutorio verso quest'ultimo; da qui una posizione a debito complessiva verso la S***** e la S***** di importo pari ad euro 2.760,566 (7.561,462-4.801,077). Dunque, si concludeva affermando piena rispondenza dei saldi tra C***** N***** verso le consorziate S***** e S*****" (cfr. pag.12-13 della predetta relazione).

Infine, quanto all'alienazione della tenuta 'I C****' dalla S***** s.p.a all'ing. S***** , parte ricorrente afferma esser avvenuta mediante una permuta effettuata in data 02.12.2016, per un corrispettivo qualificato "vile", dal momento che dalla perizia effettuata dall'arch. S**** la tenuta veniva valutata per euro 2.969.800, mentre il valore della permuta equivaleva ad euro 2.500.000, dunque a detrimento della società.

A riguardo, nella relazione del 05.02.2020 si evidenzia che dalla documentazione acquisita, la tenuta veniva venduta in un primo momento dalla sig. M**** L***** S***** alla S***** in data 24.3.2016 per euro 440.407 (corrispettivo che, secondo quanto si evince da scrittura privata, veniva pagato mediante compensazione con un credito di pari importo, vantato dalla società acquirente nei confronti della venditrice, la quale dichiarava infatti di accollarsi una parte del debito della S**** nei confronti della S*****).

Solo successivamente la tenuta veniva ceduta all'ing. S***** , a fronte di un corrispettivo pari ad euro 450.000, regolato mediante la permuta di un fabbricato, "Palazzo O*****", per l'importo di euro 850.000; e rinuncia da parte della cedente ad una quota di credito pari ad euro 400.000 nei confronti dell'acquirente ing. S*****.

Dalla documentazione vagliata dagli organi sociali emergeva quindi che la tenuta "I C*****" è stata acquistata dalla S***** Spa nel marzo 2016 per il corrispettivo di € 440.407 e rivenduta dopo nove mesi per €450.000.



Invero, la perizia redatta dall'arch. S***** - e sulla base della quale la società ricorrente aveva impostato il fondato sospetto di gravi irregolarità circa una vendita a pezzo vile a favore di S***** S***** - si fonda su un valor dell'immobile "fornito dal committente, sulla scorta degli atti contabili" e quindi sostanzialmente privo di alcun affidabile supporto documentale.

A conclusione della disamina di tale presunto addebito, la relazione concludeva affermando che dalle perizie redatte dall'architetto S****, emergeva che il valore degli immobili di proprietà dell'ing. S***** permutati con la tenuta C***** ed il debito di 400.000, vantato nei confronti di S***** , emerge un valore complessivo di euro 1,2 milioni, con vantaggio, dunque della stessa S***** e non dell'acquirente ing. S*****.

Pertanto, il Collegio, dopo aver vagliato l'infondatezza di alcune delle doglianze della ricorrente (peraltro già puntualmente confutate con la comparsa di costituzione dell'ing. S*****) e dopo aver condiviso le conclusioni confluite nella relazione del nuovo organo amministrativo depositata in data 05.02.2020, ha ritenuto che gli unici profili rimasti "problematici" e sui quali poteva meritare che rimanesse alta l'attenzione del Tribunale sono stati i seguenti: le presunte somme incassate dalla S** s.r.l ad essa versate dal C***** N***** ** per Euro milioni 3,2 e i corrispettivi spettanti all'ing. S***** per gli incarichi ricevuti dal C***** N***** ** per l'ammontare complessivo di 1,2 milioni di euro.

Invero, all'udienza del 16.09.2020, il Collegio chiedeva ai nuovi organi sociali di relazionare sui punti predetti prima di riservarsi la decisione.

Orbene, in ordine agli emolumenti versati soltanto parzialmente ad oggi dal C***** N***** ** all'ing. S***** , è stato ampiamente chiarito che trattasi in parte di corrispettivo ricevuto in espletamento dell'incarico conferito dal C***** N***** **, il 21 dicembre 2008 ed in altra parte in ragione del subentro dell'ing S***** in seguito a rinuncia all'incarico di CTP dell'ing. G***** V*****.

L'a.u. ed il collegio sindacale riferivano inoltre di aver interloquito con i legali, avvicinandosi nel patrocinio del C***** , i quali, prendendo in visione una serie di fascicoli legali concernenti differenti contenziosi, riferivano che per ciascuno di essi l'ing. S***** curava dal punto di vista tecnico diversi aspetti; pertanto, in merito al predetto aspetto si riferiva preliminarmente che, i compensi venivano quantificati in percentuale sulle somme riconosciute in favore del consorzio all'esito della lite e che essi tenevano conto anche del carattere aleatorio dell'affidamento, non prevedendosi alcun compenso in caso di esito negativo del giudizio e che gli stessi maturavano dal momento dell'emanazione della sentenza, del lodo o dell'eventuale atto transattivo e che comunque si trattava di compensi maturati e percepiti nell'arco di oltre un decennio.

Secondo la ricorrente tale compenso oltre ad essere eccessivo era incongruo anche perchè si chiedeva all'ing. S***** di svolgere attività rimessa ai legali del gruppo S***** , pertanto secondo la denunciante era necessario sottoporre ad ispezione tale profilo potenzialmente dannoso per l'intero gruppo S*****.

E' stato, invero, accertato sulla base dell'evidenze contabili che di tale incarico finora è stata corrisposta all'ing. S***** soltanto la somma di €481 mila euro.

A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il citato incarico professionale è stato conferito in data 21.12.2008 dal C***** N***** **, a firma del legale rappresentante dell'epoca che non corrispondeva affatto all'ing. S*****.

E' stata quindi una scelta discrezionale del C***** ritenere opportuno affiancare ai legali dello stesso nei diversi e numerosi contenziosi pendenti l'attività di coordinamento dell'ing S***** al fine di curare al meglio gli interessi del consorzio. A tale "attività di



coordinamento e programmazione del contenzioso” si è poi aggiunto lo svolgimento d’incarico di CTP dopo la rinuncia del consulente di parte già nominato (ing. V*****).

Per intendersi sulla portata dei 9 contenziosi per i quali è stata richiesta l’opera di assistenza dell’ing. S***** si rimanda al prospetto contenuto alle pag. 10-11 della relazione depositata dal dott. O***** e dal collegio sindacale del 27.11.2020.

E’ stato peraltro rilevato che il compenso dell’ing. S***** veniva definito in una misura del 5% dell’importo oggetto di lite e sulla base del valore delle domande lo stesso dovrebbe essere computato per il valore totale di circa 3 milioni di euro, tanto che lo stesso ingegnere accettava di rideterminare il compenso.

Infatti, è stato appurato dall’esame delle parcelle pro-forma emesse dal beneficiario che tali emolumenti non sono stati raggugliati all’importo oggetto di lite, ma alle minori somme effettivamente come previste sulla base delle sentenze di primo grado emesse.

Inoltre come correttamente evidenziato nella relazione del 27.11.2020 tali compensi “sono in primo luogo quantificati in percentuale sulle somme riconosciute in favore del C***** all’esito della lite e non rappresentano, pertanto, un costo fisso per il consorzio, e tengono conto anche del carattere aleatorio dell’affidamento, non prevedendosi alcun compenso in caso di esito negativo del giudizio”.

Da ultimo, non deve sfuggire che tale incarico è stato conferito dal compianto geom. A***** S***** e quando nella holding del gruppo facevano parte dell’organo consiliare due delle germane S***** che fanno parte dell’attuale Cda di S***, senza che - nel decennio in cui si è svolto l’incarico e sono stati nel frattempo pagati i primi corrispettivi - sia stata sollevata alcuna contestazione sulla congruità ed opportunità di tale incarico, tantomeno in sede di approvazione dei relativi bilanci delle società interessate dagli esborsi.

Si deve concludere sul punto che per quanto *prima facie* può apparire incongruo lo svolgimento di attività che dovrebbe essere rimessa ai procuratori del C***** officiati dei vari contenziosi pendenti, onerando le casse dell’ente di ingenti debiti (ad oggi non risulta nemmeno pagata la metà del compenso previsto), comunque il Collegio rileva che trattasi di scelta risalente ad un organo gestorio che non è più in carica e da ricondurre nell’alveo della business judgment rule attenendo al merito delle scelte gestorie insindacabili in sede di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

A tal riguardo si riporta il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “le scelte gestionali dell’organo amministrativo, quando non rivelino il perseguimento di un interesse extrasociale in manifesto conflitto con quello della società, appartengono all’ambito della discrezionalità imprenditoriale e non possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale ai sensi dell’art. 2409 c.c.” (cfr. Corte appello Brescia 08.02.2001, Trib. Brescia 17.07.2000; Trib. Como 30.10.1998).

Quanto all’altro addebito, sembra opportuno partire da quanto testualmente riferito in sede di ricorso dalla S*** s.r.l. “appena il C***** è entrato in possesso della somma derivante dall’accordo transattivo con il Comune di N*****, parrebbe averla utilizzata, in parte, come detto, per il versamento di circa 3.200.000,00 Euro a *** s.r.l.”

La ricostruzione di parte ricorrente origina dall’assunto che il gruppo S***** al posto di ricapitalizzare la società S** che versava in situazione di difficoltà economica decideva di svenderla ad una società (L**** s.r.l.) riconducibile alla famiglia S*****, così regalando alla stessa la somma di euro 3,2 che il C***** N***** ** le avrebbe dovuto corrispondere, sebbene tali ragioni di credito non figurassero né nei bilanci del C***** né in quelli della S**.



Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha corretto il tiro, precisando che sulla base di due atti di cessione di credito il C***** N***** ** aveva ceduto alcune poste attive alla società S**, che così sarebbe divenuta creditrice del Comune di N***** della somma complessiva di circa 4,2 milioni di euro, che dovrebbe incassare in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n.8534/2019 e conseguente atto di transazione perfezionato con l'ente comunale partenopeo.

Nella relazione depositata in data 27.11.2020, l'amministratore unico ed il nuovo collegio sindacale hanno fatto riferimento ad una nota della S** s.r.l. del 13.12.2019 indirizzata al C***** N***** **, nella quale in allegato figurava comunicazione della medesima S** al Comune di N***** con la quale la predetta società dichiarava che "tutte le somme per cui è condanna nella sentenza del tribunale di Napoli n. *****/2019 del 30.9.2019 vanno corrisposte integralmente in favore del C***** N***** ** per esserne l'unico ed effettivo titolare".

Pertanto i nuovi organi sociali hanno concluso per "l'inesistenza di ragioni di credito della S**, tanto nei confronti del C***** **** ** quanto nei confronti del Comune di N*****".

Ciò è sufficiente per ritenere infondata sul punto la denuncia di parte ricorrente.

Invero, sebbene resti punto non chiarito il motivo per il quale la S** rinuncia a riscuotere i crediti cedutigli dal C***** N***** ** (per cessioni di crediti risalenti che non vengono nemmeno riportate nei bilanci), cade il teorema di parte ricorrente secondo cui la S** doveva essere beneficiata di una somma rilevante subito dopo il passaggio a L*****.

Tale assunto è rimasto indimostrato ed è stato definitivamente chiarito che S** non deve ricevere alcunchè dal Comune di N***** né tantomeno dal C***** N***** **, ciò elide in radice il profilo di danno su cui si fondava la denuncia.

Le osservazioni di parte ricorrente che insiste nel sostenere che l'ingiustificata rinuncia ai crediti ceduti da parte di S** sia riconducibile ad un'opera di pressione e condizionamento svolto dagli organi del gruppo S***** in ragione della pendenza del presente procedimento non sono sufficienti a ritenere necessaria l'attività ispettiva invocata, soprattutto in considerazione intanto della mancata dimostrazione finanche di un danno potenziale cagionato da tali condotte, ma soprattutto perché l'attività ispettiva non fornirebbe alcun elemento ulteriore a quelli finora acquisiti con il presente procedimento.

Il rigetto della domanda determina la rifusione delle spese legali incombente su parte ricorrente per il principio di soccombenza, atteso che nel procedimento di volontaria giurisdizione di controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali si applica per analogia la disciplina sulla regolazione delle spese di lite del giudizio contenzioso (cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9828, Foro it., 2003, I, 533).

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla denuncia proposta a norma dell'art. 2409 c.c. da S**** S.R.L., in qualità di socio di L'A***** I***** SPA e nei confronti delle società S***** SPA e C***** N***** ** IN LIQUIDAZIONE, in persona tutte dell'unico curatore speciale nominato, nei confronti di S***** M***** L*****, e con l'intervento di S***** S*****, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva di S***** M***** L*****;
- rigetta il ricorso;
- condanna S**** SRL al pagamento in favore delle società resistenti, in persona tutte del curatore speciale avv. G**** L*** M*****, delle spese di lite che liquida in €5072,00 per compensi, oltre iva e c.p.a e rimborso spese generali (al 15%); condanna altresì la ricorrente



al pagamento in favore di S***** S***** delle spese di lite che liquida in euro 3170,00 per compensi, oltre iva e c.p.a e rimborso spese ex art 2 DM 55/2014.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 29.12.2020

Il Giudice estensore

dr. Adriano DEL BENE

Il Presidente

dr. Dario RAFFONE

